



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO I° - AA.GG - CONTENZIOSO

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - - 2016-04-21 - 0021896
Prot. Generale n. **0021896** P
Data: **21/04/2016** Ora. **13.25**
Classificazione:

MODUGNO, lì 21 APRILE 2016

**AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL'AVVOCATURA COMUNALE**

**AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — PERSONALE
ALL'ASSESSORE BENEDETTO FRANCESCA
ALL'ASSESSORE BANCHINO LEONARDO**

LORO SEDI

Oggetto: Proc. Liuzzi Anna Maria c/ Comune di Modugno. Tribunale di Bari — sez. Lavoro Rg n. 4247/2011. Trasmissione parere su proponibilità appello.

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa tramite mail in data 20/04/2016, in allegato alla presente si trasmette parere del legale dell'Ente relativo al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG - CONTENZIOSO
Dott.ssa Angela Straziota**

5.5.2016

1.5.2016

Al senal della Legge 541 / 90 si richiama
il Responsabile del procedimento
F.M. no

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
26 APR. 2016

Oggetto: Comune di Modugno / Liuzzi+1-Tr.Bari-sez. Lavoro. R.G.n. 4247/2011. Definito con sentenza n. 210/2016 (dott.ssa Garcea).

Mittente: Andrea Caputo <acaputo@amendolitoassociati.it>

Data: 20/04/2016 19:04

A: "a.straziota@comune.modugno.ba.it" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

Gent.ma Dott.ssa Straziota,

facendo seguito alle intercorse intese telefoniche, con riferimento alla controversia in oggetto, Le trasmetto copia del parere richiesto in ordine alla possibilità di proporre appello avverso la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio.

Resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Cordiali saluti.

Andrea Caputo

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - - 2016-04-21 - 0021723

Prot. Generale n: 0021723 A

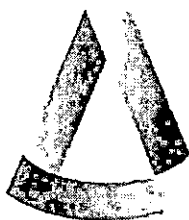
Data: 21/04/2016 Ora: 08.54

Classificazione:

— Allegati: —

parere comune modugno proponibilità appello.pdf

979 KB



Amendolito & Associati

CONSULENZA LEGALE GLOBALE ALLE IMPRESE

SEDE LEGALE ITALY, BARI 70125
V.LE BORSELLINO E FALCONE 23B
SEDE OPERATIVA ITALY, BARI 70124
VIA MARCO PARTIPILO 4B
(FARA ONE BUSINESS CENTER)
TEL +39.080.5014547 FAX +39.080.5024863
WWW.AMENDOLITOASSOCIATI.IT
INFO@AMENDOLITOASSOCIATI.IT

COMUNE DI MODUGNO

MODUGNO



C_F262 - - - 2016-04-21 - 0021723

Prot. Generale n: 0021723 A

Data: 21/04/2016 Ora: 08.54

Classificazione:

Spett.le

COMUNE DI MODUGNO

Servizio AA.GG.-Contenzioso

Piazza del Popolo, 16

70026 - Modugno (Ba)

Alla c.a. della Responsabile del Servizio 1 Dott.ssa Angela Straziota.

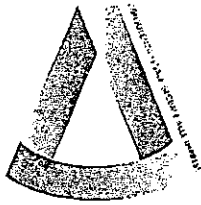
**Oggetto: Comune di Modugno / Liuzzi+1-Tr.Bari-sez. Lavoro. R.G.n. 4247/2011.
Definito con sentenza n. 210/2016 (dott.ssa Garcea). Parere sulla possibilità di
proporre appello avverso la detta pronuncia.**

Con riferimento alla controversia in oggetto, definita dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 210/2016 e alla possibilità di proporre appello avverso la medesima pronuncia si rileva quanto segue.

Con ricorso art. 414 c.p.c., depositato il 21.03.2011 e notificato in data 10.08.2011, la Sig.ra Liuzzi adiva il Tribunale di Bari - in funzione di Giudice del Lavoro- affinché, previo accertamento della eziologia professionale dell'infortunio denunciato, volesse dichiarare il danno fisico patito in conseguenza dell'infortunio subito sul luogo di lavoro e determinare l'insorgenza di postumi permanenti ascrivibile alle tabelle Btcg 5 ex D.P.r. n. 834/1981 e, conseguentemente condannare il Comune di Modugno, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze al versamento dell'equo indennizzo, nonché alla refusione delle spese di lite.

Nel proprio ricorso introduttivo la Sig.ra Liuzzi assumeva in estrema sintesi:

- di aver subito due infortuni sul lavoro alla guida del motociclo d'ordinanza in data 19.02.2001, con conseguenze patologiche al ginocchio sinistro, e in data 19.05.2005 con conseguenze alla spalla sinistra;
- di aver inoltrato in data 29.05.2005 al Comune di Modugno istanza per essere sottoposta a visita medica presso la Commissione Medica di Verifica di Bari, ai fini del riconoscimento da causa di servizio per le seguenti patologie: 1) *frattura a decorso radiale del margine libero del corpo del menisco mediale del ginocchio sinistro*; 2) *Rachide cervicale: appianata lordosi, spondilo artrosi con osteofitosi*; 3) *discopatie evolute da c3 a c7 con limitati movimenti di max. flessione*
- che in esito a controllo sanitario effettuato il 02.07.2007 la Commissione Medica di Verifica di Bari diagnosticava la sussistenza di "A) *LESIONE TRAUMATICA DEL MENISCO MEDIALE DEL GINOCCHIO SX-* B) *SPONDILOARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIE MULTIPLE*" e, sulla base dell'istanza proposta dalla Liuzzi e dalla documentazione medica alla stessa



Amendolito & Associati

compiegata, riteneva conoscibile ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la patologia sub A) a far tempo dal **13.03.2001** e la patologia sub B) a far tempo dal 23.05.2005 (cfr. doc. 3-verbale Mod. BL/B n. 206 del 02.07.2007);

- che, la medesima C.M.V. di Bari la riconosceva la Sig.ra Liuzzi "Idonea alla qualifica professionale di appartenenza" e, ai fini dell'equo indennizzo, riteneva la menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità lamentate dalla ricorrente ascrivibile alla Tabella B allegata al D.P.R. n. 834/1981 (cfr. verbale Mod. BL/B n. 206 del 02.07.2007);
- che ricevuto il verbale della C.M.V. di Bari n. 206 del 02.07.07, il Comune di Modugno prendeva formalmente atto del giudizio ivi espresso dall'Autorità Sanitaria Preposta e ne notificava una copia alla Sig.ra Liuzzi per consentire alla stessa di inoltrare tempestivamente istanza di concessione dell'equo indennizzo ex art. 2, c.6. del D.P.R. n. 461/2001.
- che con determinazione dirigenziale n. 32 del 30.01.2009, notificata alla ricorrente in data 27.02.2009, l'Ente deducente prendeva atto del parere reso dal il Comitato di Verifica per le cause di servizio e, per l'effetto, rigettava la domanda di equo indennizzo dalla medesima inoltrata

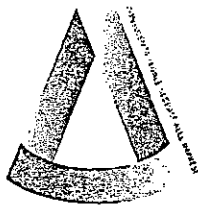
Con memoria difensiva del 30.03.2012 si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore, che impugnava, contestava e disconosceva ogni avverso dedotto, concluso, richiesto e prodotto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso proposto da controparte.

In particolare la scrivente difesa eccepiva:

- l' inammissibilita' dell'avversa domanda in relazione alla lesione del menisco del ginocchio sinistro prodottasi in esito all'infornuto del 19.02.2001 poiche' proposta dalla Sig.ra Liuzzi oltre il termine di sei mesi dalla data in cui si era verificato l'evento dannoso o da quella in cui aveva avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione (art. 2, comma 1 del D.P.R. 461/01).
- la legittimita' del diniego al riconoscimento della causa di servizio da parte del Comune di Modugno, stante l'insindacabilita' del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Si costituiva, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente e i tutti i testi escussi -Sigg.ri Attolico Vito, Lepenne Cosimo, Granata Giandomenico e Foggetti Donato- suffragavano la



Amendolito & Associati

versione dei fatti propugnata da Controparte, confermando le mansioni svolte dalla ricorrente e le relative modalità di esercizio.

All'esito, il Giudice adito disponeva la CTU medico legale e affidava al dott. Francesco Sacchitelli l'incarico di accertare la sussistenza delle patologie denunciate dalla Sig.ra Liuzzi, l'eventuale nesso eziologico con l'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente e le sue evenienze, come emergenti dalla prova testimoniale espletata, l'eventuale ascrivibilità tabellare delle patologie medesime, specificandosi, per la lesione del menisco del ginocchio sinistro, la data in cui presumibilmente detta lesione ha presentato una sua definitività, anche per la percezione che ha potuto averne parte ricorrente.

In virtù di ciò, con nota fax del 04.07.2013 lo scrivente difensore trasmetteva al Responsabile del Servizio Legale Contenzioso del Comune i quesiti posti dal Magistrato al Consulente Tecnico nominato e chiedeva se l'Ente fosse intenzionato a nominare un consulente di parte.

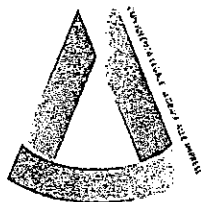
Con nota del 09.07.2013 (prot. 0035141), il Responsabile del Servizio Affari Generali-Personale evidenziava l'impossibilità di procedere a tale nomina, in quanto nel Bilancio di previsione 2013 non era prevista alcuna somma per la remunerazione dell'eventuale intervento di un consulente tecnico di parte.

Terminate le operazioni peritali, il Dott. Sacchitello, nel proprio elaborato peritale, oltre a prendere posizione sulla patologia del ginocchio sinistro lamentata dalla ricorrente, accertava che *"le discopatie multiple cervicali, ancorché preesistenti, avevano subito un aggravamento in conseguenza dell'espletamento da parte della Liuzzi della propria attività lavorativa a bordo del motociclo di ordinanza essendo generalmente esposta a continue vibrazioni e alla diretta esposizione climatica"*.

Alla luce del suddetto compendio probatorio il Giudice adito, con sentenza n. 210/2016, decideva la lite accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente.

La sentenza in esame appare, nel complesso, correttamente motivata.

Il Giudicante, in accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza formulata dalla scrivente difesa, ha giustamente rigettato la domanda di concessione di equo indennizzo proposta dalla Liuzzi in relazione alla patologia a carico del ginocchio sinistro rilevando che *"tale patologia fosse già stata diagnosticata almeno dal 13.03.2001 (referto TAC), a seguito del primo infortunio occorso in data 19.02.2001, secondo quanto eccepito dal Comune di Modugno e non contestato dalla ricorrente. Ne' a diverse conclusioni può condurre la valutazione degli esiti del secondo infortunio del 19.05.2005, a seguito del quale la ricorrente subiva esclusivamente una distorsione del ginocchio sinistro sede di pregressa lesione di menisco. E', pertanto, tardiva la relativa domanda, presentata in*



Amendolito & Associati

data 29.08.2005 e, dunque, ben oltre il semestre previsto dall'art. 2 D.P.R. n. 461/01."

Di contro, il Magistrato ha accolto la domanda di concessione di equo indennizzo proposta dalla Liuzzi in relazione alla discopatie multiple cervicali, anch'esse riconosciute dal c.t.u. come dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla Tabella B.

Ciò perché, in primo luogo, la domanda della Liuzzi con riferimento a tale patologia, risulta essere stata tempestivamente proposta in data 29.08.2005 (a soli tre mesi dall'infortunio sul lavoro occorso in data 19.05.2005) e, in secondo luogo, secondo quanto appurato dal nominato Consulente Tecnico, *"le discopatie multiple cervicali, ancorché preesistenti, avevano subito un aggravamento in conseguenza dell'espletamento da parte della Liuzzi della propria attività lavorativa a bordo del motociclo di ordinanza essendo generalmente esposta a continue vibrazioni e alla diretta esposizione climatica"*.

Conclusioni che appaiono non solo essenzialmente corrette sotto un profilo logico-giuridico, ma anche difficili da revocare in dubbio in assenza di rigorose osservazioni critiche redatte da un consulente medico di parte.

Invero, la sentenza in commento si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni"*.

In forza di questo principio, secondo la Corte Suprema, *"va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (...) salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni"* (cfr. ex multis le recenti sentenze Cass.n. 4992/2015; n. 23990 /2014 e n. 13954 /2014).

Alla luce di tale principio le argomentazioni su cui il Giudicante fonda la propria pronuncia non prestano il fianco a censure.

Difatti, appare arduo sostenere che le discopatie multiple cervicali, da cui è affetta la Liuzzi, ancorché preesistenti, non abbiano subito alcun aggravamento in conseguenza dell'espletamento da parte della dipendente della propria attività lavorativa a bordo del motociclo di ordinanza con conseguenze esposizione a continue vibrazioni, nonché agli agenti atmosferici.

Ciò giustifica l'accoglimento parziale della domanda di concessione di equo indennizzo proposta dalla Liuzzi.

Alla stregua di tutto quanto precede, pertanto, non si ravvisano elementi utili a proporre appello avverso la sentenza in esame.

Nella speranza di aver offerto i chiarimenti richiesti, si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Amendolito

Marzo 2016

Verboles CHV Rome

INTERESSI LG FAL

$$40'458,84 = \left(2 \times 25'821,52 \times 2 \right)^{\text{cor. B}} \times 3\% = 1264,41$$

30/11/2008

1/7/2008
E. 21.308,16

1/4/2008
E. 21.236,28

Periodo		Gestione	Tipo di Contribuzione/ Rapporto	Contributi utili pensione			Maggiorazioni	Retribuzione ai fini pensionistici	Amministrazione o Ente datore di lavoro	Note
Dal	Al			Diritto AA MM GG	Misura AA MM GG					
01/08/2015	31/08/2015	Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	Contratto a tempo indeterminato	0 1 0	0	1	0.0		1.787,84	COMUNE DI MODUGNO

Il presente Estratto Conto Informativo non ha valore certificativo

Note:

18 - Periodo da accertare

B - La valutazione ai fini dei trattamenti di quiescenza dei periodi riconosciuti con onere e' subordinata alla verifica del pagamento dei relativi oneri.

C - I periodi sovrapposti saranno valutati una sola volta ai fini della anzianita'

Avvertenze

La presenza di Note a margine di un periodo esposto sull'Estratto Conto Informativo è indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell'Istituto.

Si suggerisce pertanto di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione alla sua Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto. Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS. Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 24/11/2008

Data Finale: 31/03/2016

Capitale Iniziale: € 1.267,71

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2008

Scadenza Rivalutazione: Marzo 2016

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
24/11/2008	24/11/2009	€ 1.276,58	3,00%	365	€ 38,30
24/11/2009	31/12/2009	€ 1.298,14	3,00%	37	€ 3,95
01/01/2010	24/11/2010	€ 1.298,14	1,00%	328	€ 11,67
24/11/2010	31/12/2010	€ 1.339,97	1,00%	37	€ 1,36
01/01/2011	24/11/2011	€ 1.339,97	1,50%	328	€ 18,06
24/11/2011	31/12/2011	€ 1.371,66	1,50%	37	€ 2,09
01/01/2012	24/11/2012	€ 1.371,66	2,50%	329	€ 30,91
24/11/2012	24/11/2013	€ 1.380,54	2,50%	365	€ 34,51
24/11/2013	31/12/2013	€ 1.383,07	2,50%	37	€ 3,51
01/01/2014	24/11/2014	€ 1.383,07	1,00%	328	€ 12,43
24/11/2014	31/12/2014	€ 1.383,07	1,00%	37	€ 1,40
01/01/2015	24/11/2015	€ 1.383,07	0,50%	328	€ 6,21
24/11/2015	31/12/2015	€ 1.378,00	0,50%	37	€ 0,70
01/01/2016	31/03/2016	€ 1.378,00	0,20%	91	€ 0,69

Indice alla Decorrenza: 134,7

Indice alla Scadenza: 99,6

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,087

Totale Rivalutazione: € 110,29

Capitale Rivalutato: € 1.378,00

Totale Colonna Giorni: 2684

Totale Interessi: € 165,79

Rivalutazione + Interessi: € 276,08

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 1.543,79

Per i nostri servizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. [Ulteriori Informazioni](#) **OK**

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 24/11/2008

Data Finale: 31/03/2016

Capitale Iniziale: € 1.267,71

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2008

Scadenza Rivalutazione: Marzo 2016

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
24/11/2008	24/11/2009	€ 1.276,58	3,00%	365	€ 38,30
24/11/2009	31/12/2009	€ 1.298,14	3,00%	37	€ 3,95
01/01/2010	24/11/2010	€ 1.298,14	1,00%	328	€ 11,67
24/11/2010	31/12/2010	€ 1.339,97	1,00%	37	€ 1,36
01/01/2011	24/11/2011	€ 1.339,97	1,50%	328	€ 18,06
24/11/2011	31/12/2011	€ 1.371,66	1,50%	37	€ 2,09
01/01/2012	24/11/2012	€ 1.371,66	2,50%	329	€ 30,91
24/11/2012	24/11/2013	€ 1.380,54	2,50%	365	€ 34,51
24/11/2013	31/12/2013	€ 1.383,07	2,50%	37	€ 3,51
01/01/2014	24/11/2014	€ 1.383,07	1,00%	328	€ 12,43
24/11/2014	31/12/2014	€ 1.383,07	1,00%	37	€ 1,40
01/01/2015	24/11/2015	€ 1.383,07	0,50%	328	€ 6,21
24/11/2015	31/12/2015	€ 1.378,00	0,50%	37	€ 0,70
01/01/2016	31/03/2016	€ 1.378,00	0,20%	91	€ 0,69

Indice alla Decorrenza: 134,7

Indice alla Scadenza: 99,6

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,087

Totale Rivalutazione: € 110,29

Capitale Rivalutato: € 1.378,00

Totale Colonna Giorni: 2684

Totale Interessi: € 165,79

Rivalutazione + Interessi: € 276,08

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 1.543,79

Martino Donato

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 2016-04-21 - 0021911

Prot. Generale n: 0021911 A

Data: 21/04/2016 Ora: 14.07

Classificazione:

Oggetto: Re: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi

Mittente: "Dott.ssa Angela Straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

Data: 20/04/2016 13:44

A: "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto@comune.modugno.ba.it"
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, Assessore Leonardo Banchino <l.banchino@comune.modugno.ba.it>,
protocollo@comune.modugno.ba.it

Ho chiamato lo studio entro domani mi mandano nota scritta per ribadire inopportunità di proporre appello.

Angela Straziota

Il 20/04/2016 13:36, Dott.ssa Monica Calzetta ha scritto:

Prendo atto. Ringrazio per il tempestivo riscontro.
Ritengo comunque imprescindibile ottenere riscontro formale dall'avvocato e formalizzare anche eventuale non costituzione.
Attendo Sue.

Il 20/04/2016 12:18, Dott.ssa Angela Straziota ha scritto:

In merito alla procedura in oggetto, allego nota inviata all'avvocato Carlucci e all'avv. Amendolito legale dell'Ente, il quale ha comunicato per le vie brevi al dipendente Martiradonna che non vi sono i presupposti per proporre appello, in quanto esistendo una CTU prettamente medica, non contestata nel giudizio, risulterebbe difficile e non conveniente per l'Ente contestarla in toto, poichè in tal caso, occorrerebbe nominare un medico legale di parte, (con aggravio di spese e incertezze sul risultato).
Ad oggi un riscontro formale non è pervenuto e, che la sentenza non è stata notificata all'Ente ma inviata dal legale via mail.

Dott.ssa Angela Straziota

Il 20/04/2016 11:21, Dott.ssa Monica Calzetta ha scritto:

Preg.ma,
avendo ricevuto in data odierna verbali informazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'esistenza di sentenza di condanna in oggetto, da Lei comunicata all'ufficio personale, al fine del suo inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, quale proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a), con la presente sono a chiedere notizie in merito al procedimento e all'eventuale appello proposto, anche in ordine alla esecutività della sentenza stessa.
Attendo celere riscontro.
Cordialmente.
Il Segretario Generale

26/12/92
J. H. H. H.

Martino Donato

MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - -- 2016-04-21 - 0021909
Prot.Generale n: 0021909 A
Data: 21/04/2016 Ora: 14.03
Classificazione:

Oggetto: Re: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi

Mittente: "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data: 20/04/2016 13:36

A: "Dott.ssa Angela Straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>, Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto@comune.modugno.ba.it"
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, Assessore Leonardo Banchino <l.banchino@comune.modugno.ba.it>,
protocollo@comune.modugno.ba.it

Prendo atto. Ringrazio per il tempestivo riscontro.

Ritengo comunque imprescindibile ottenere riscontro formale dall'avvocato e formalizzare anche
eventuale non costituzione.

Attendo Sue.

Il 20/04/2016 12:18, Dott.ssa Angela Straziota ha scritto:

In merito alla procedura in oggetto, allego nota inviata all'avvocato Carlucci e all'avv.
Amendolito legale dell'Ente, il quale ha comunicato per le vie brevi al dipendente Martiradonna che
non vi sono i presupposti per proporre appello, in quanto esistendo una CTU prettamente medica, non
contestata nel giudizio, risulterebbe difficile e non conveniente per l'Ente contestarla in toto,
poichè in tal caso, occorrerebbe nominare un medico legale di parte, (con aggravio di spese e
incertezze sul risultato).

Ad oggi un riscontro formale non è pervenuto e, che la sentenza non è stata notificata all'Ente ma
inviata dal legale via mail.

Dott.ssa Angela Straziota

Il 20/04/2016 11:21, Dott.ssa Monica Calzetta ha scritto:

Preg.ma,

avendo ricevuto in data odierna verbali informazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario in
merito all'esistenza di sentenza di condanna in oggetto, da Lei comunicata all'ufficio personale,
al fine del suo inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, quale proposta
di riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a), con la presente sono a
chiedere notizie in merito al procedimento e all'eventuale appello proposto, anche in ordine alla
esecutività della sentenza stessa.

Attendo celere riscontro.

Cordialmente.

Il Segretario Generale

JP

26/3/16
FALCON



Oggetto: Re: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi

Mittente: "Dott.ssa Angela Straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

Data: 20/04/2016 12:18

A: "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto@comune.modugno.ba.it"
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, Assessore Leonardo Banchino <l.banchino@comune.modugno.ba.it>,
protocollo@comune.modugno.ba.it

In merito alla procedura in oggetto, allego nota inviata all'avvocato Carlucci e all'avv. Amendolito legale dell'Ente, il quale ha comunicato per le vie brevi al dipendente Martiradonna che non vi sono i presupposti per proporre appello, in quanto esistendo una CTU prettamente medica, non contestata nel giudizio, risulterebbe difficile e non conveniente per l'Ente contestarla in toto, poichè in tal caso, occorrerebbe nominare un medico legale di parte, (con aggravio di spese e incertezze sul risultato). Ad oggi un riscontro formale non è pervenuto e, che la sentenza non è stata notificata all'Ente ma inviata dal legale via mail.

Dott.ssa Angela Straziota

Il 20/04/2016 11:21, Dott.ssa Monica Calzetta ha scritto:

Preg.ma,
avendo ricevuto in data odierna verbali informazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'esistenza di sentenza di condanna in oggetto, da Lei comunicata all'ufficio personale, al fine del suo inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, quale proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a), con la presente sono a chiedere notizie in merito al procedimento e all'eventuale appello proposto, anche in ordine alla esecutività della sentenza stessa.
Attendo celere riscontro.
Cordialmente.
Il Segretario Generale

— Allegati: —

MX-M753U_20160420_122308.pdf	165 KB
MX-M753U_20160420_122244.pdf	132 KB
MX-M753U_20160420_123857.pdf	1,2 MB

26/2/16

Amo

Pr

Martino Donato

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 2016-04-21 - 0021908
Prot.Generale n: 0021908 A
Data: 21/04/2016 Ora: 13.59
Classificazione:

Oggetto: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi

Mittente: "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data: 20/04/2016 11:21

A: "Dott.ssa Angela Straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>, Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto@comune.modugno.ba.it"
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, Assessore Leonardo Banchino <l.banchino@comune.modugno.ba.it>,
protocollo@comune.modugno.ba.it

Preg.ma,
avendo ricevuto in data odierna verbali informazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'esistenza di sentenza di condanna in oggetto, da Lei comunicata all'ufficio personale, al fine del suo inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, quale proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a), con la presente sono a chiedere notizie in merito al procedimento e all'eventuale appello proposto, anche in ordine alla esecutività della sentenza stessa.

Attendo celere riscontro.

Cordialmente.

Il Segretario Generale

by

26/11/16
F. A. A. A.

Pina Farano

Da: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>
Inviato: giovedì 21 aprile 2016 13:07
A: Pina Farano
Oggetto: Fwd: Re: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi
Allegati: MX-M753U_20160420_122308.pdf; MX-M753U_20160420_122244.pdf; MX-M753U_20160420_123857.pdf

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: sentenza giudice lavoro dipendente Liuzzi
Data: Wed, 20 Apr 2016 12:18:43 +0200
Mittente: Dott.ssa Angela Straziota <a.straziota@comune.modugno.ba.it>
A: Dott.ssa Monica Calzetta <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>
CC: Donato Martino <d.martino@comune.modugno.ba.it>, f.benedetto@comune.modugno.ba.it
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, Assessore Leonardo Banchino
<l.banchino@comune.modugno.ba.it>, protocollo@comune.modugno.ba.it

In merito alla procedura in oggetto, allego nota inviata all'avvocato Carlucci e all'avv. Amendolito legale dell'Ente, il quale ha comunicato per le vie brevi al dipendente Martiradonna che non vi sono i presupposti per proporre appello, in quanto esistendo una CTU prettamente medica, non contestata nel giudizio, risulterebbe difficile e non conveniente per l'Ente contestarla in toto, poichè in tal caso, occorrerebbe nominare un medico legale di parte, (con aggravio di spese e incertezze sul risultato).

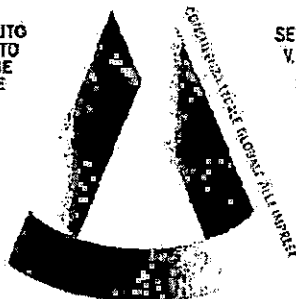
Ad oggi un riscontro formale non è pervenuto e, che la sentenza non è stata notificata all'Ente ma inviata dal legale via mail.

Dott.ssa Angela Straziota

Il 20/04/2016 11:21, Dott.ssa Monica Calzetta ha scritto:

> Preg.ma,
> avendo ricevuto in data odierna verbali informazioni dal Responsabile
> del Servizio Finanziario in merito all'esistenza di sentenza di
> condanna in oggetto, da Lei comunicata all'ufficio personale, al fine
> del suo inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio
> comunale, quale proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex
> art.194 comma 1 lett.a), con la presente sono a chiedere notizie in
> merito al procedimento e all'eventuale appello proposto, anche in
> ordine alla esecutività della sentenza stessa.
> Attendo celere riscontro.
> Cordialmente.
> Il Segretario Generale
>

AVV. BRUNO AMENDOLITO
AVV. FRANCESCO AMENDOLITO
AVV. MARIA DI BIASE
AVV. FABRIZIA DADONE
AVV. ROSA MARIA MONGELLI
AVV. GRAZIA FAZIO
AVV. LUCIA SPINELLI
AVV. VALENTINA GIACALONE
AVV. ANDREA CAPUTO
AVV. ROSSELLA SABBATINI
AVV. FRANCESCO PANTALEO
AVV. VIVIANA BUTTIGLIONE
AVV. MARILENA ALBANESE
AVV. AGATA GRECO



Amendolito & Associati

SEDE LEGALE ITALY, BARI 70125
V.L. BORSELLINO E FALCONE 23B
SEDE OPERATIVA ITALY, BARI 70124
VIA MARCO PARTIPILLO 48
(FARA ONE BUSINESS CENTER)
TEL +39.080.5014547 FAX +39.080.5024863
P.IVA 05636270729

WWW.AMENDOLITOASSOCIATI.IT
INFO@AMENDOLITOASSOCIATI.IT

Lettera a mezzo fax

Data: 05.02.2016

Destinatario: Comune di Modugno

C.A.: Responsabile Ufficio Contenzioso

Ubicazione

Numero fax: 080 - 5865209

Da: STUDIO LEGALE AMENDOLITO & Ass.ti

Ubicazione ufficio: Via M.Partipilo, 48-Bari

Numero di telefono: 080-5014547

Numero di pagine (compresa la presente):5

Oggetto: Comune di Modugno / Liuzzi. Tribunale di Bari -sez. Lavoro. R.G. n. 4247/2011.

Con riferimento a quanto in oggetto, trasmetto copia della sentenza n. 210/2016, resa da Giudice del Lavoro di Bari in data 20.01.2016 e comunicata in pari data.

Resto a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità.

Cordiali saluti.

Per Avv. Francesco Amendolito

Avv. Andrea Caputo

Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Teresa A. Garcea, all'udienza del 20 gennaio 2016 ha pronunciato ex art. 429, I comma, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al N. 4274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

LIUZZI ANNA MARIA,
domiciliata com  in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Irma Vaccaro Gammone;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - di Bari, ove domicilia;

NONCH 

COMUNE DI MODUGNO
in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Amendolito e Maria Di Biase;

- resistenti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.3.2011, ritualmente notificato, Liuzzi Anna Maria ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per le infermit  patite ed il riconoscimento del suo diritto all'equo indennizzo, con condanna delle parti convenute a corrisponderle il dovuto, oltre accessori.
Si   costituito in giudizio il Ministero contestando la propria legittimazione passiva, nonch  il Comune di Modugno contestando la fondatezza della domanda   chiedendone il rigetto.



Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011

Disposta consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui si è data pubblica lettura, depositata in via telematica.

Preliminarmente dev'essere ritenuta la legittimazione passiva del solo Comune di Modugno convenuto, in qualità di datore di lavoro della ricorrente.

Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo individuati *petitum* e *causa petendi*.

Al riguardo, occorre evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando "attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (Cass., Sez. 6 - L, ord. n. 3126 del 08/02/2011; v. anche Sez. L, n. 18930 del 21/09/2004).

Siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, risulti impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizioni di apprestare una compiuta difesa.

Nel caso di specie, la pretesa della ricorrente risulta invece individuata, domandandosi la condanna

Ben diversa è l'ipotesi in cui l'esposizione dei fatti sia carente nel senso che gli stessi non siano descritti con sufficiente determinazione (quanto, in particolare - nella prospettazione del resistente - alla mancata prova del nesso di causalità: in tal caso, invero, non si versa in ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza di allegazione dei fatti e quindi di conseguente carenza probatoria in relazione alle domande proposte.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale nominato, ha accertato che la Liuzzi è affetta da "*esiti stabilizzati di lesione del corno posteriore del menisco mediale ginocchio sinistro; discopatie multiple cervicali*".

Quanto alla patologia meniscale, pur essendo questa ricollegabile al servizio prestato in qualità di agente di polizia municipale, risulta dagli atti di causa e dalla stessa c.t.u. che tale patologia fosse stata già diagnosticata almeno dal 13.3.2001 (referto TAC, ove si legge: "*frattura ...menisco*"), a seguito del primo infortunio occorso il 19.2.2001, secondo quanto eccepito dal Comune di Modugno e non contestato dalla ricorrente.



Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011

Né a diverse conclusioni può condurre la valutazione degli esiti del secondo infortunio del 19.5.2005, a seguito del quale la ricorrente subiva esclusivamente una distorsione al ginocchio sinistro "sedè di pregressa lesione di menisco" (cfr. referto P.S. del 19.5.2005, fasc. 4 ricorrente).

E', pertanto, tardiva la relativa domanda, presentata in data 29.8.2005 e, dunque, ben oltre il semestre, previsto dall'art. 2 DPR 461/01, decorrente da quando si è giunti a conoscenza dell'infermità.

La domanda di concessione di equo indennizzo, quanto alla patologia a carico del ginocchio, va, quindi, disattesa.

L'ulteriore patologia di cui è risultata affetta la Liuzzi, quanto alle discopatie multiple cervicali, è stata anch'essa riconosciuta dal c.t.u. come dipendente da causa di servizio, ascrivibile (per analogia) alla Tabella B.

Per tale patologia la domanda in oggetto risulta essere stata tempestivamente presentata in data 29.8.2005.

In particolare il c.t.u. ha accertato che pur essendo la patologia artrosica preesistente, la stessa si è aggravata con l'espletamento della sua attività lavorativa a bordo del motociclo di ordinanza, essendo generalmente esposta a continue vibrazioni e alla diretta esposizione climatica.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, *"Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento"* (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6722 del 03/05/2003 e n. 5152 del 12/03/2004).

Le conclusioni cui è pervenuto il perito, peraltro, risultano corrette e chiare, nonché elaborate secondo un retto criterio logico.

La domanda di concessione di equo indennizzo va, quindi, accolta solo nei termini suindicati.

Al parziale accoglimento del ricorso consegue la condanna del Comune di Modugno convenuto al pagamento dei 2/3 delle competenze di lite che, previa compensazione nella misura di 1/3, sono liquidate per il residuo come da dispositivo, da distrarsi.

Le competenze di giudizio rispetto al Ministero convenuto devono essere poste a carico della ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia *in parte qua*.

Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto del 19.11.2013, sono poste a definitivo carico del Comune di Modugno, in ragione delle risultanze dell'elaborato peritale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011

dichiara che le patologie consistenti nelle discopatie multiple cervicali sono dipendenti da causa di servizio e sono ascrivibili alla tab. B D.P.R. 834/81 e conseguentemente, condanna il Comune di Modugno a corrispondere a Liuzzi Anna Maria l'equo indennizzo nella misura corrispondente, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;

condanna il Comune di Modugno al pagamento dei 2/3 delle spese di lite che, previa compensazione di 1/3, si liquidano per il residuo in € 1.650,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero convenuto, liquidate in complessivi € 1.086,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

pone definitivamente a carico del Comune di Modugno le spese di CTU.

Bari, 20.1.2016

IL GIUDICE
Teresa A. Garcea





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 1° - AA.GG - CONTENZIOSO

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - - 2016-02-09 - 0006503
Prot. Generale n.: 0006503 P
Data: 08/02/2016 Ora: 12.51
Classificazione:

MODUGNO, LI 08 FEBBRAIO 2016

ALL'AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

Oggetto: Proc. Liuzzi Anna Maria c/ Comune di Modugno. Tribunale di Bari - sez.
Lavoro Rg n. 4247/2011. Trasmissione sentenza

In allegato alla presente si trasmette la sentenza indicata in oggetto, con
invito a comunicare gli adempimenti per il seguito.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AA.GG - CONTENZIOSO

Dott.ssa Angela Straziota

Ricevuta il 9/2/2016
Alla dott.ssa Straziota

Si riconosce la nota rappresentando che tale
richiesta deve essere inviata al legale che
ha seguito la causa e non alla scrivente,
che nulla conosce sul procedimento -

9/2/2016
A. C.



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Servizio AA.GG. - CONTENZIOSO

Modugno 10 febbraio 2016

COMUNE DI MODUGNO

MODUGNO



C_F202 - 2016-02-12 - 0007628

Prot. Generale n. 0007628 P

Data: 12/02/2016 Ora: 12.08

Classificazione:

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE

e.p.c.

AL RESPONSABILE SERVIZIO P.M.

SEDE

OGGETTO: Proc. Liuzzi Anna Maria c/ Comune di Modugno. Rivcorso dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro.

Per quanto di competenza , in allegato alla presente, si trasmette copia della sentenza N. 210/2016 resa dal Giudice del Lavoro di Bari relativa al procedimento di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
AA.GG.-CONTENZIOSO
Dott.ssa Angela STRAZIOTA



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Servizio AA.GG. - CONTENZIOSO

Modugno 10 febbraio 2016

CITTA' DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - - 2016-02-12 - 0007627
Prot. Generale n° 0007627 P
Data: 12/02/2016 Ora: 12.07
Classificazione:

Gent.mo
Avv. Francesco AMENDOLITO
Via M. Partipilo, 48

70100 BARI

OGGETTO: Proc. Liuzzi Anna Maria c/ Comune di Modugno. Rinvio dinanzi al Tribunale di Bari
Sez. Lavoro.

Con riferimento alla nota fax del 5.2.2016 relativa alla sentenza n. 210/2016, si richiede
alla S.V. di comunicare se ci sono eventuali elementi utili per la costituzione in appello.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
AA.GG.-CONTENZIOSO
Dott.ssa Angela STRAZIOTA